



Città di Grosseto

Ordinanza del Sindaco n° 152 del 24/04/2020

Oggetto: **DIVIETO DI SPERIMENTAZIONE E/O INSTALLAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI IMPIANTI CON TECNOLOGIA 5G – ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 5 DEL D.LGS. 267/2000**

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- il Consiglio dell'Unione Europea ha emanato in data 12 luglio 1999 la Raccomandazione n. 1999/519/CE relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 Ghz, affermando come sia imperativo proteggere i singoli cittadini dagli effetti negativi sulla salute che possono derivare dall'esposizione ai campi elettromagnetici, come si ritenga necessario istituire un quadro comunitario in relazione alla protezione della popolazione con aggiornamenti, valutazioni, e analisi periodiche degli impatti sulla salute anche in funzione dell'evoluzione tecnologica, chiedendo agli Stati membri di considerare anche i rischi nel decidere strategie e promuovendo la più ampia diffusione dell'informazione alla popolazione su effetti e provvedimenti di prevenzione adottati;
- l'Assemblea Parlamentare Consiglio d'Europa, con la Risoluzione 1815 (2011) ad oggetto “ I potenziali pericoli dei campi elettromagnetici e i loro effetti sull'ambiente” ha – tra l'altro – evidenziato come *“Sebbene i campi elettrici ed elettromagnetici in determinate bande di frequenza abbiano effetti benefici che vengono applicati in medicina, altre frequenze non ionizzanti, provenienti sia da linee elettriche di distribuzione a bassissima frequenza o da onde ad alta frequenza usate negli ambiti dei radar, telecomunicazioni, e telefonia mobile, appaiono avere effetti biologici non termici, più o meno potenzialmente dannosi, su piante, insetti, e animali, così come sull'organismo umano, anche quando le esposizioni sono a livelli inferiori ai valori di soglia ufficiali. Per quanto riguarda riguarda le norme o i valori di soglia per le emissioni di campi elettromagnetici di tutti i tipi e di tutte le frequenze, l'Assemblea raccomanda vivamente che si applichi il principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable – Livello Più Basso Ragionevolmente Ottenibile) sia per i cosiddetti effetti termici che per quelli atermici ovvero biologici delle emissioni di radiazioni. Inoltre, dovrebbe essere applicato il principio di precauzione quando la valutazione scientifica non consenta di determinare il rischio con sufficiente certezza. Dato il clima di crescente esposizione della popolazione, in particolare quella dei gruppi vulnerabili come giovani e bambini, ci potrebbero essere costi umani ed economici elevati se le prime avvisaglie vengono trascurate”*;
- la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici è regolamentata in Italia dalla Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 che si pone l'obiettivo

- di: assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione ; promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione del trattato istitutivo dell'Unione Europea; assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003 sono stati fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 Ghz, applicando l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella Raccomandazione n. 1999/519/CE con una riduzione dei valori limite e di attenzione per tenere conto, almeno a livello macroscopico, anche degli effetti a lungo termine non presi in considerazione nella Raccomandazione stessa;
 - la Direttiva Europea 2013/35/UE del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), recepita in Italia con D.Lgs. n. 159 del 1° agosto 2016 con la modifica del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, con lo scopo di assicurare salute e sicurezza individuale di ciascun lavoratore e definire una piattaforma minima di protezione per i lavoratori nell'Unione Europea;
 - il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 “ Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” nel relativo allegato: Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione ovvero Piano d'azione nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) , prevede che al fine di ridurre il più possibile l'esposizione indoor a campi magnetici ad alta frequenza (RF) occorra dotare i locali di sistemi di trasferimento dati alternativi al wi-fi, es. la connessione via cavo o la tecnologia Powerline Communication (PLC);

VISTO

- che il Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ad esito della consultazione pubblica avviata con delibera n. 89/18 CONS, ha approvato con delibera n° 231/18/CONS le procedure per l'assegnazione e le regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi di comunicazioni elettroniche di quinta generazione (5G);
- che il 5G (acronimo di 5th Generation) si basa su microonde e radiofrequenze più elevate dei precedenti standard tecnologici, anche dette “onde millimetriche”, che comportano due implicazioni principali: maggiore energia trasferita ai mezzi in cui le radiofrequenze vengono assorbite (in particolare i tessuti umani) e minore penetrazione nelle strutture solide, per cui vi è la necessità di un maggiore numero di ripetitori (a parità di potenza) per garantire il servizio indoor;
- che le radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancando qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivabile da una massiccia, multipla e cumulativa installazione di milioni di nuove antenne che, inevitabilmente, andranno a sommarsi alle decine di migliaia di Stazioni Radio Base ancora operative per gli standard tecnologici di comunicazione senza fili 2G, 3G, 4G oltre alle migliaia di ripetitori Wi-Fi attivi;
- che il documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione europea, affermando come il “5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche” ha evidenziato un chiaro segnale agli Stati

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.***

membri sui pericoli socio-sanitari derivabili dall'attivazione ubiquitaria del 5G (che rileva gravissime criticità, in parte conosciute sui problemi di salute e sicurezza dati) confermando l'urgente necessità di un intervento normativo nei riguardi della diffusione di tale nuova tecnologia 5G;

- che il Parlamento europeo nella Risoluzione del 2009 e l'Assemblea del Consiglio d'Europa con la Risoluzione n° 1815 del 2011 hanno richiamato gli stati membri a riconoscere l'elettrosensibilità come una disabilità, al fine di dare pari opportunità alle persone che ne sono colpite;
- che riscontrati gli “effetti nocivi sulla salute umana”, il 5 Gennaio 2019 il Tar del Lazio ha condannato i ministeri della salute, ambiente e pubblica istruzione a promuovere una adeguata campagna informativa “avente ad oggetto l'individuazione delle corrette modalità d'uso degli apparecchi di telefonia mobile”, mentre una serie di sentenze emesse nell'ultimo decennio dalla magistratura internazionale e italiana attestano il danno da elettrosmog, l'elettrosensibilità e il nesso causale telefonino-cancro anche oltre ogni ragionevole dubbio (da ultimo la Corte di appello di Torino, sez. Lavoro, con la sentenza del 3.12.2019, confermando la sentenza emessa in primo grado, ha affermato la natura professionale di un neurinoma acustico);
- che l'Istituto Superiore della Sanità nel Rapporto Istisan 19/11 dichiara che la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha classificato i campi elettromagnetici delle radiofrequenze come possibili cancerogeni per l'uomo;
- che l'1 novembre 2018 il National Toxicology Program ha diffuso il rapporto finale di uno studio su cavie animali dal quale è emersa una “chiara evidenza che i ratti maschi esposti ad alti livelli di radiazioni da radiofrequenza, come 2G e 3G, sviluppano rari tumori delle cellule nervose del cuore”. Il rapporto aggiunge anche che esistono anche “alcune evidenze di tumore al cervello e alle ghiandole surrenali” e che qui si sta parlando ancora di 2G e 3G;
- che, nel marzo 2018, inoltre, sono stati diffusi i primi risultati dello studio condotto in Italia dall'istituto Ramazzini di Bologna (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni), che ha considerato l'esposizione alle radiofrequenze della telefonia mobile mille volte inferiori a quelle utilizzate nello studio sui telefoni cellulari del National Toxicology Program, riscontrando gli stessi tipi di tumori. Infatti, sono emersi aumenti statisticamente significativi nell'incidenza degli Schwannomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, nei ratti maschi del gruppo esposto all'intensità di campo più alta, 50 V/m. Inoltre, gli studiosi hanno individuato un aumento dell'incidenza di altre lesioni, già riscontrate nello studio dell'NTP: iperplasia delle cellule di Schwann e gliomi maligni (tumori del cervello) alla dose più elevata;
- che le radiofrequenze utilizzate nella tecnologia 5G hanno mostrato in molti studi animali una non trascurabile tossicità legata ad effetti biologici, ed in particolare sul DNA, in grado di indurre tumori ed alterazioni di diversi apparati (quali riproduttivo, metabolico, sistema nervoso);

CONSIDERATO

- che il cosiddetto “Principio di Precauzione”, previsto dall'art. 191 (*ex articolo 174 del TCE*) nella versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n.C 202 del 7.06.2016, si riferisce ad un approccio della gestione rischio in base al quale, se vi è la possibilità che una data politica o azione possa danneggiare le persone o l'ambiente, e se non c'è ancora consenso scientifico sulla questione, la politica o l'azione in questione non dovrebbe essere perseguita. Una volta disponibili più dati scientifici, la situazione dovrebbe essere riesaminata;
- che la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” all'art. 1, comma 1, lettera b), contempla il

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

“principio di precauzione” in subjecta materia stabilendo di: “...attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea”;

- gli studi sugli effetti biologici delle radiazioni elettromagnetiche della tecnologia 5G sono appena agli inizi e indicazioni preliminari paiono mostrare effetti sulle terminazioni nervose periferiche;
- che il 5G è reputato particolarmente pericoloso per il numero straordinariamente elevato di antenne pianificate, per l'altissima energia di uscita utilizzata per garantirne la diffusione, per le frequenze straordinariamente alte e per le apparenti interazioni di alto livello della frequenza 5G sugli ioni;
- che la Legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione” all'art. 8, comma 1, lettera a) attribuisce ai Comuni la competenza ad elaborare ed approvare il “Programma comunale degli impianti” in cui si definisce la localizzazione delle strutture per l'installazione degli impianti di radiocomunicazione;
- che il Programma comunale ha durata triennale ed è aggiornato, qualora necessario, in relazione alle esigenze di aggiornamento dei programmi di sviluppo della rete, presentati dai soggetti gestori entro il 31 ottobre di ogni anno;
- Che l'Amministrazione Comunale ha firmato il 24/11/2018 prot.n. 185526 con l'Università degli Studi di Siena uno studio finalizzato al monitoraggio delle emissioni e degli assorbimenti di gas serra per il territorio grossetano, con particolare attenzione sull'area del Capoluogo;
- Che tale strumento potrà offrire migliori possibilità di governo del territorio relativamente, ad esempio, all'organizzazione urbana, alla pianificazione energetica, alla mobilità e alla gestione dei rifiuti;
- Che ciò rappresenta un comune interesse istituzionale nel promuovere attività scientifiche di ricerca nei settori della qualità dell'aria, al fine di fornire strumenti utili ad orientare alcune politiche territoriali che sono state fondamentali per arrivare al risultato della Carbon Neutrality;
- Che pertanto sono state attivate n. 2 unità di assegno di ricerca della durata di anno ciascuna, per la realizzazione del progetto di ricerca sul tema “MONITORAGGIO DEI GAS SERRA PER IL COMUNE DI GROSSETO”, Settore Scientifico Disciplinare CHIM/12 – Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali, Settore Concorsuale 03/A2 – Modelli e Metodologie per le Scienze Chimiche. Il programma prevede la redazione dei seguenti documenti riportanti le attività svolte:
 - una relazione intermedia al termine del primo anno di lavoro recante il resoconto delle attività svolte sulla metodologia e i risultati relativi al primo anno solare preso in considerazione per lo studio del territorio comunale;
 - una relazione finale a termine dell'incarico riportante i metodi, i risultati, eventuali conclusioni e eventuale descrizione del piano di lavoro in caso di rinnovo dell'assegno di ricerca.
- Che nel corso dello svolgimento del primo anno si è concretizzata la possibilità di realizzare la georeferenziazione dei dati sul territorio per rappresentare meglio la situazione ambientale del Comune, attività che comporterà la produzione di una cartografia, utile per il quadro conoscitivo della pianificazione urbanistica e di settore comunale, con la quale si individueranno le aree urbane a maggior rischio di inquinamento da CO₂; per cui anche se gli impianti di telefonia con tecnologia 5G non comporteranno significative emissioni di CO₂, si dovrà valutare con attenzione dove ammetterne l'installazione al fine di non creare ulteriori criticità in quelle zone a maggior rischio di inquinamento da CO₂;
- Che la suddetta cartografia sarà redatta entro il 31.12.2020.

ATTESO

- che il Comune di Grosseto si è dotato del “Programma comunale degli impianti di telefonia mobile (SRB) 2019-2021” approvato dal Consiglio Comunale con DCC n. 74 del 29/07/2019,;
- che nel suddetto Programma comunale degli impianti di telefonia mobile, non sono previsti impianti 5G;

VALUTATO

- che spetta al Sindaco la responsabilità penale, civile, amministrativa, di accertarsi nelle competenti sedi, per le conseguenze di ordine sanitario, che dovessero manifestarsi a breve, medio e lungo termine nella popolazione residente nel territorio comunale;
- che spetta al Sindaco, nella sua veste di ufficiale di Governo e massima autorità sanitaria locale in ossequio all’art. 32 della Costituzione ed al principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall’art. 3-ter del D.Lgs. n. 152/2006, al fine di fronteggiare la minaccia di danni gravi ed irreversibili per i cittadini, di adottare le migliori tecnologie disponibili e di assumere ogni misura e cautela volte a ridurre significativamente e, ove possibili, eliminare l’inquinamento elettromagnetico e le emissioni prodotte ed i rischi per la salute della popolazione;
- che proprio per il carattere di novità rivestito dall'avvio della tecnologia 5G abbinata alla mancanza di riscontri da parte della comunità scientifica sulle potenziali ripercussioni sulla salute umana, si ritiene necessario, al fine di prevenire qualsiasi rischio per la popolazione interessata, emettere a scopo precauzionale ed in prima battuta, specifica Ordinanza di divieto di sperimentazione e/o installazione di impianti con tecnologia 5G nel territorio di competenza, rimandando la definizione della problematica in esame all'attenzione del Consiglio Comunale, anche in relazione agli esiti dello studio dell'Università degli Studi di Siena di cui in premessa;

Vista la relazione tecnico istruttoria a firma del Dirigente del Settore Gestione del Territorio Arch. Marco De Bianchi;

Visto l'art. 50 co. 5 del D.Lgs. 267/2000;

Tanto premesso, visto e considerato;

ORDINA

Il divieto a chiunque della sperimentazione e/o della installazione di impianti con tecnologia 5G sul territorio del Comune di Grosseto sino al 28 febbraio 2021, in attesa delle decisioni che assumerà il Consiglio Comunale anche in relazione agli esiti dello studio dell'Università degli Studi di Siena di cui in premessa.

AVVISA

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 è il Dirigente del Settore Gestione del Territorio Arch. Marco De Bianchi;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata:

- all'Albo Pretorio on-line;
- sul sito Web comunale;

La presente ordinanza dovrà essere notificata a:

- Prefettura di Grosseto: protocollo.prefgr@pec.interno.it
- Autorità delle Garanzie nelle comunicazioni: info@agcom.it
- e.p.c. Presidente della repubblica: protocollo.centrale@pec.quirinale.it
- Presidente del Consiglio dei Ministri: presidente@pec.governo.it
- Ministro della salute: segreteriaministro@sanita.it
- Ministero dello Sviluppo economico: segreteria.capogabinetto@mise.gov.it
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: segreteria.ministro@mit.gov.it
- Ministro dell'Interno: caposegreteria.ministro@interno.it
- Presidente della Giunta Regione Toscana: regionetoscana@postacert.toscana.it
- ARPAT: arpat.protocollo@postacert.toscana.it
- Azienda USL Toscana Sud est: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it
- Alla Stazione Comando Provinciale Carabinieri Grosseto: tgr25815@pec.carabinieri.it
- All'Ufficio Tecnico Comunale
- Alla Polizia Municipale

IL SINDACO

Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 quarto comma della legge 7 agosto 1990 n.241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con sede in Firenze, n.40 ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro e non oltre 120(centoventi), giorni dalla data di notificazione

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.***